



*Città di Chioggia*

*Città d'arte*

## ORDINANZA N. 410 DEL 30/09/2025

**OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DA APPLICARE DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30/04/2026.**

### IL DIRIGENTE

**Premesso che** l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

**Considerato che:**

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 23/09/2023 la Regione del Veneto ha aderito al progetto "MOVE- IN" (monitoraggio veicoli inquinanti) approvato dalla Regione Lombardia, finalizzato ad introdurre una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, e per il monitoraggio e sull'uso effettivo del veicolo e sullo stile di guida adottato;
- con deliberazione della Giunta Regionale n.1279 del 25/10/2023 è stato approvato l'Accreditamento dei Telematic Service Provider in attuazione del progetto "MoVe-In" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1045 del 23/08/2022. Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse e schema di protocollo d'intesa;
- con successivo Decreto n.230 del 20/11/2023 la Giunta Regionale del Veneto – il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha approvato i documenti tecnici correlati all'attuazione del progetto "MoVe-In" in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.1279 del 25/03/2023;
- il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;



- il D.L. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- la deliberazione della giunta regionale n. 1005 / dgr del 02/09/2025 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Presa d'atto del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105."

#### **Riconosciuto che:**

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi su quattro gradi di allerta in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV:  
livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  della concentrazione di PM10;  
livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  della concentrazione di PM10 misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);  
livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  della concentrazione di PM10 misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);  
livello di allerta 2 - rosso prolungato: si attiva al secondo bollettino rosso consecutivo misurato e previsto, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediantesito web istituzionale del comune di Chioggia;
- l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;
- Nelle date data 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

#### **Visti:**



- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";
- la Deliberazione n. 186 del 30/09/2025 della GIUNTA COMUNALE ad oggetto "adozione di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea e in attuazione della DGRV N. 377 DEL 15 APRILE 2025 con cui è stato approvato l'aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazioni ambientale strategica (VAS)

**Visto** il D.Lvo n. 285 del 44 del 24/12/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico di direzione del Settore Sicurezza, Legalità al dirigente dr. Luca Sattin;

**Dato Atto** della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del TUEL,

## **ORDINA**

**DI REGOLAMENTARE LA CIRCOLAZIONE, NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE, ECCETTO STRADA STATALE 309, SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:**

### **1. Nessuna allerta - livello VERDE valido dal 1°ottobre 2025 al 19 dicembre 2025 e dal 7 gennaio 2026 al 30 aprile 2026:**

1.1. divieto di circolazione nei giorni dal lunedì al venerdì feriali, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

1.1.1. ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0;

1.1.2. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1;

1.1.3. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio



alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4;

1.1.4. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a GPL/metano Euro 0, 1;

1.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;

1.1.6. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

1.1.7. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a GPL/metano Euro 0, 1

1.2. divieto di sostare con il motore acceso :

- a) per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- b) per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
- c) per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello ;
- d) per treni o locomotive con motore a combustione.

**2. Allerta livello 1 ARANCIO e 2 ROSSO valido dal 1° ottobre 2025 al 19 dicembre 2025 e dal 7 gennaio 2026 al 30 aprile 2026,**

2.1. divieto di circolazione, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

2.1.1. ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0 e 1;

2.1.2. autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;

2.1.3. autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

2.1.4. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a GPL/metano Euro 0, 1, 2;

2.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;

2.1.6. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

2.1.7. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a GPL/metano Euro 0, 1 e 2;

2.2. divieto di sostare con il motore acceso :

- a) per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- b) per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
- c) per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello ;



d) per treni o locomotive con motore a combustione.

**3. Allerta livello 2 ROSSO PROLUNGATO valido dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2025 -misura aggiuntiva al punto 2-:**

3.1. divieto di circolazione e uso 24h dal lunedì alla domenica, per le seguenti categorie di veicoli:

3.1.1. Macchine operatrici, mezzi agricoli e macchinari industriali di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. con motori non conformi allo Stage III;

**4. Domeniche ecologiche” (da calendarizzare con successivi provvedimenti):**

- a. Blocco della circolazione autovetture private (M): tutte le categorie tranne i veicoli elettrici;
- b. Blocco della circolazione veicoli commerciali (N): tutte le categorie tranne i veicoli elettrici;
- c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli (L): tutte le categorie tranne i veicoli elettrici;
- d. Istituzione del divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione;
- e. Periodo di applicazione: dal 01.10.2024 al 30.04.2025 ;
- f. Giorni: da calendarizzare;
- g. Orario: da calendarizzare;
- h. Ambito di applicazione: da individuare con successivi provvedimenti;
- i. Derghe: mezzi pubblici e altre da individuare con successivi provvedimenti;

**5. i livelli di allerta 1ARANCIO, 2 ROSSO e ROSSO PROLUNGATO si attivano in relazione al superamento di concentrazione di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere apposita informativa inerente al superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma;**

**6. il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;**

**7. deroghe e/o esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna**

**allerta livello VERDE con motivazioni sociali, economici, di salute:**

- 7.1. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 7.2. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;



- 7.3. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- 7.4. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 7.5. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- 7.6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- 7.7. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- 7.8. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- 7.9. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- 7.10. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 7.11. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- 7.12. veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art.





203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

7.13. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

7.14. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

7.15. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente

al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

7.16. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o

funebri e veicoli al seguito;

7.17. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

7.18. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

7.19. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

7.20. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 KW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

7.21. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;

7.22. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);

7.23. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo



- dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti, di chiara identificazione (logo della società);
- 7.24. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 7.25. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- 7.26. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- 7.27. veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" di cui alla D.G.R.V. n.1045/2023 e successivo Decreto Regionale n.230/2023;

Sono fatte salve le prescrizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

## **8. Derghe/esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:**

Tutte le deroghe di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 7.09, 7.20 e 7.27, che sono sostituite come di seguito indicate **con motivazioni sociali, economici, di salute:**

- 8.1. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- 8.2. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Chioggia che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- 8.3. la deroga per i veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" non produce effetti in caso di attuazione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO. Per tali veicoli vige il divieto di circolazione.

**Che**, in mancanza di contrassegni distintivi, tesserini di riconoscimento, scritte o particolari segni di riconoscimento esterni applicati i veicoli, i titoli autorizzativi attestanti le deroghe di cui alla presente Ordinanza saranno costituiti da autocertificazioni in carta libera che dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai Corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito, con i seguenti contenuti minimi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47, comma 3 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)





*Città di Chioggia*

*Città d'arte*

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a il .....a  
..... residente a .....in Via ..... n.  
..... consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 - D.P.R. 445/2000, nel caso di  
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso ..... o esibizione di atti falsi o contenenti dati non  
più rispondenti a verità,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che in data ..... alle  
ore.....

con il mezzo ..... targato .....si recherà  
a.....

per ..... la ..... seguente  
motivazione:.....

Data..... I/La dichiarante .....b) per  
particolari esigenze straordinarie, non programmabili e non prevedibili, non incluse negli  
elenchi di cui al presente provvedimento, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno  
rilasciate, caso per caso, dal Comando Polizia Locale;

**Che**, per particolari esigenze straordinarie, non programmabili e non prevedibili, non  
incluse negli elenchi di cui al presente provvedimento, ulteriori autorizzazioni in deroga  
verranno rilasciate, caso per caso, dal Comando Polizia Locale;

**Che** il Settore LL.PP. provveda all'installazione della relativa segnaletica di indicazione e  
divieto, in accordo con il Comando Polizia Locale, secondo le sopra descritte direttive del  
Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana;

**Che** la presente Ordinanza venga trasmessa:

- alla Regione del Veneto;
- alla Città Metropolitana di Venezia che, tramite il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), ha il  
compito di coordinare le azioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico dei  
comuni metropolitani;
- agli Uffici ed Organi di Polizia per le rispettive competenze;
- al Servizio Ecologia-Ambiente del Comune di Chioggia, competente in via generale per  
la gestione delle problematiche attinenti alla tutela ambientale;

**Dà atto** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi,  
ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art.7 del  
D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che  
sottoscrive il presente atto.

**Attesta:**

- che verrà assolto all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione  
"Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" sul sito web del Comune



*Città di Chioggia*

*Città d'arte*

---

di Chioggia, conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013;

- che la presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Chioggia.

**Avverte che** norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.



*Città di Chioggia*

*Città d'arte*

Ordinanza N. 410 del 30/09/2025

Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DA APPLICARE DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30/04/2026.

La succitata Ordinanza viene così sottoscritta

Il Dirigente  
LUCA SATTIN

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art.  
20 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.*